

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO

BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 - ☒ 10070 - ☎
0123/346093 -347717

e-mail toic829003@istruzione.it PEC: toic829003@pec.istruzione.it - sito:
www.icbalangero.edu.it



con sezioni associate di

BALANGERO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado

CAFASSE: infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia

MATHI: infanzia, primaria e secondaria di primo grado GROSSO: primaria

C.F.: 92028650015 - Codice IPA: istsc_toic829003 - Codice Univoco per la F.E.: UFVR0G

Decreto costituzione GLO E GLI – A.S. 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

CONSIDERATO il D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il D. M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017."

VISTO il decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, recante disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020 ;

VISTO il PTOF 2022/25;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'Istituto Comprensivo di Balangero. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

Il GLI è composto da:

- - Dirigente scolastico
- - FS Inclusione
- - Docenti di sostegno
- - Specialisti della Azienda sanitaria locale
- - Personale ATA

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

• Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dai Docenti Referenti inclusione o dal primo collaboratore del Dirigente.

Si riunirà: a. in seduta plenaria due volte l'anno, entro il primo quadrimestre per verificare, valutare e

avviare il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l'anno; b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo; c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni: - rilevazione dei BES presenti nell'Istituto; - raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione; - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; - rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; - raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010; - interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di [SEP]azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc); - collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a [SEP]livello dei singoli allievi). - progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/2017 attribuisce la denominazione di GLO, è

- composto:
- dal Dirigente Scolastico;
 - dal Consiglio di Classe o, per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, dai docenti contitolari;
 - dal supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL;
 - dai genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
 - con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne (Funzioni Strumentali, collaboratori scolastici, personale ATA) ed esterne all'Istituzione scolastica (assistenti educativi, operatori dei centri di riabilitazione o di soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola attraverso progetti in rete);

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delega. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).La normativa dice che viene "elaborato e

approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

E’ compito del DS, o di un suo delegato, emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 2.3 Funzionamento del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il GLO si può riunire in seduta **plenaria** (con la partecipazione di tutti i componenti) o **ristretta** (con la sola presenza dei docenti e di altre figure che svolgono attività con l’alunno, compresi i docenti).

Il GLO in seduta **plenaria** si riunirà almeno tre volte l’anno: una generalmente entro novembre per la seduta di convalida del PEI, una entro aprile e una entro maggio-giugno per la verifica finale del PEI. La partecipazione degli specialisti del Servizio di NPI è soggetta a scelte dell’Asl di riferimento e può avvenire anche da remoto. Nei casi di non partecipazione degli specialisti NPI si procederà con una seduta ristretta. Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità. Potranno essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che si occupano degli alunni BES.

Le riunioni sono convocate dal D.S. o da un suo delegato. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLO dura in carica un anno.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof. Natale Necchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n39/93)